

Concordato preventivo n. 1/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Fallimentare

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone di

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Barbara Previati	Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice relatore

letto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni depositato EDEN s.r.l., con sede legale in Campobasso, via Colle delle Api;

visto il decreto di ammissione alla procedura,

ritenuto il radicamento della competenza in capo a questo Tribunale ex art. 161, comma I, L. Fall., avendo l'impresa sede legale in Campobasso;

ritenuto che la proponente esercita attività commerciale ed è assoggettabile alle procedure concorsuali ex art. 1 R.D. 267/1942,

dato atto che le maggioranze sono state raggiunte nella misura del 76,15%,

1. La genesi della procedura concordataria

Eden S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede in Campobasso, Via Colle delle Api, codice fiscale 00179760707, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Damiano Marcello, nato a Vinchiaturo (CB), il 23 settembre 1947, residente a Campobasso, alla Via San Giovanni in Golfo n.114/A, codice fiscale DMN MCL 47P23 M057A, all'uopo autorizzato con determina adottata dal medesimo Amministratore unico, assunta con atto a rogito Notaio E. Giordano di Campobasso, in data 26 marzo 2020, rep. n.37705, registrata a Campobasso in pari data al n.835 serie 1 T, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Colucci ed Angelo Cima, del Foro di Campobasso, ha proposto domanda di concordato preventivo con riserva iscritta al n. r.g. 1/2020;

con ricorso depositato in data 06/01/2021, nel rispetto del termine giudizialmente concesso con provvedimento del 23/09/2020, la Eden s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis Legge Fall.

2. Il Piano Concordatario

Il piano concordatario proposto prevede:

- l'immediata cessione dei beni "non funzionali" per l'esercizio dell'impresa;
- la continuazione diretta delle attività d'impresa per un orizzonte temporale di un quinquennio, decorrente dalla data di omologa del concordato;



c) la cessione dell'azienda in esercizio a terzi entro il termine ipotizzato dallo stesso stimatore di un quinquennio che si assume decorrente dalla data di omologa del concordato;

d) la destinazione del ricavato ottenuto dalla vendita dei beni "non funzionali" per l'esercizio dell'impresa, dei flussi finanziari della continuità, degli utili conseguiti nel quinquennio e dalla cessione dell'azienda in esercizio a terzi per il soddisfacimento dei creditori.

La proposta prevede un fabbisogno di € 7.750.172 alimentato da:

1) immobilizzazioni materiali -immobili, valorizzate in € 6.237.868, costituite: a) dal Terreno e fabbricato in Campobasso, Contrada Colle delle Api n.91, stimati dall'ing. Pirone in € 2.497.868; b) Terreno e fabbricato in Ripalimosani (CB), Contrada Selva, stimati dall'ing. Ritucci in € 3.740.000;

2) impianti e macchinari, Attrezzature Industriali e Commerciali e Altri beni, stimati dagli Ing. Giancarlo Ritucci e Carmine Pirone in € 88.000;

3) immobilizzazioni finanziarie per € 4.658;

4) flussi da continuità aziendale valorizzati, ai fini concordatari, in € 1.249.646;

5) risorse finanziarie per avviare la continuità aziendale, quantificate in € 170.000.

Il valore dell'attivo concordatario, ammontante a complessivi € 7.750.172, viene finalizzato al soddisfacimento dei creditori, nei termini che seguono:

- pagamento integrale delle spese in corso di procedura, di quelle di procedura e di quelle legali e di assistenza al concordato, stimate in € 231.320;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati non degradati, che dovrà precedere quello dei creditori chirografari ordinari e di quelli degradati, stimati in € 4.953.700, dei relativi interessi convenzionali e legali sino alla prevedibile data di soddisfo per € 101.000 nonché di quelli "compensativi", stimati complessivamente in € 222.215, oltre che degli interessi per omessi versamenti tributari per un ammontare stimato in € 2.000 e degli accantonamenti per vertenze legali per € 32.760 e per eventuali ulteriori passività per € 600.000;
- pagamento dei creditori chirografari in una percentuale variabile e differenziata a seconda delle differenti classi in cui essi risultano inseriti:
 - Classe 1: in questa classe sono collocati i creditori chirografari "ordinari" che rappresentano l'importo di Euro 464.074, comprensivo del credito privilegiato interamente "declassato" per IVA di rivalsa, stante l'assenza di beni sui quali far gravare il privilegio di cui all'art. 2758, comma secondo, del codice civile, unitamente all'ulteriore importo di Euro 11.694 relativo ad altri debiti chirografari analiticamente indicati sub voce 8) Altri debiti nelle note di commento della situazione patrimoniale;
 - Classe 2: in questa classe sono collocati i creditori chirografari ritenuti "strategici", intesi come fornitori di beni e servizi essenziali per la continuazione, che rappresentano crediti per un importo complessivo di Euro 607.121 alla data della domanda;



- Classe 3: in questa classe sono stati collocati i creditori privilegiati interamente declassati, rappresentati da alcuni Enti locali (fornitura acqua e tributi locali) e dalla Regione Molise (tassa automobilistica), posto che il valore di mercato attribuito ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata redatta ai sensi dell'art.160, comma 2, Legge Fall. dalla dott.ssa Stefania Di Lollo, non ne consentirà una migliore soddisfazione sul ricavato in caso di liquidazione, rispetto a quella prevista dalla proposta concordataria;
 - Classe 4: in questa classe sono stati collocati i creditori privilegiati che hanno subito la moratoria ultrannuale, limitatamente alla perdita dovuta al mancato pagamento immediato, per un ammontare pari alla differenza tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine del periodo di moratoria, determinato facendo ricorso ai criteri stabiliti dall'art.86 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) che la Suprema Corte ritiene già applicabili (principio di attualizzazione dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale, con esclusione del riferimento al tasso di sconto di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e alla disciplina di cui all'art.2426, n.8, Codice civile, relativi alla rilevazione dei crediti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, cfr. Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2020, n.11882), utilizzando un tasso di attualizzazione pari all'1%;
 - Classe 5: In questa classe sono stati collocati i creditori chirografari "banche" che rappresentano l'importo di Euro 1.447.906 alla data di riferimento della domanda;
- l'orizzonte temporale per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie è fissato in mesi 60 decorrenti dal decreto di omologa del concordato, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per la liquidazione dei beni "non funzionali" e del compendio aziendale indicati, rispettivamente, negli elaborati peritali redatti dagli Ingegneri Pirone e Ritucci nonché della proposta concordataria in ordine alla continuità aziendale.

3. Lo svolgimento della procedura

Aperta la procedura concordataria con decreto depositato il 15.3.2021, all'esito dell'adunanza del 14.9.2021 venivano raggiunte le maggioranze di legge; ed invero, dalla relazione trasmessa in data 05/10/2021 dal commissario giudiziale dott. Giulio Santoro il quale ha relazionato in ordine agli esiti delle votazioni ex art. 177 Legge Fall. nei seguenti termini: *"la proposta di concordato ha registrato pertanto: voti favorevoli complessivi per il 76,15% dei creditori legittimati al voto, pari ad Euro 2.467.020,09 così distinti: voti favorevoli classe 1 per il 20,62% dei creditori legittimati al voto nella rispettiva classe di appartenenza, pari ad Euro 91.208,52; voti favorevoli classe 2 per il 80,36% dei creditori*



legittimati al voto nella rispettiva classe di appartenenza, pari ad Euro 487.935,57; voti favorevoli classe 3 per il 56,80% dei creditori legittimati al voto nella rispettiva classe di appartenenza, pari ad Euro 273.123,61; voti favorevoli classe 4 per il 82,37% dei creditori legittimati al voto nella rispettiva classe di appartenenza, pari ad Euro 183.042,00; voti favorevoli classe 5 per il 96,27% dei creditori legittimati al voto nella rispettiva classe di appartenenza, pari ad Euro 1.431.710,39; voti contrari/dissenzienti per il 23,85% complessivamente pari ad Euro 772.648,81 (Euro 29.850,43=voti contrari classe 1; Euro 35.139,00=voti contrari classe 3; Euro 321.208,04=creditori dissenzienti classe 1; Euro 119.273,55=creditori dissenzienti classe 2; Euro 207.694,90=creditori dissenzienti classe 3; Euro 4.034,00=creditori dissenzienti classe 4; Euro 55.448,89=creditori dissenzienti classe 5)”; successivamente il Collegio, con provvedimento del 10.11.2021, ritenuto il raggiungimento delle maggioranze di legge, ha fissato l’udienza per l’omologa del concordato;

nei termini di legge, in vista dell’udienza come fissata, la società EDEN srl ha chiesto procedersi ad omologa del concordato, mentre hanno spiegato opposizione Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia.

OSSERVA

premesso che:

- la legittimazione a proporre l’opposizione spetta non soltanto ai creditori dissenzienti ma anche a “qualsiasi interessato”: locuzione, questa, che secondo l’autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso senza riserve dal Collegio, comprende anche i creditori che non hanno partecipato alla votazione e non hanno fatto pervenire nel termine all’uopo assegnato la manifestazione espressa del dissenso (Cass. 13284/2012); analoga legittimazione spetta ai titolari dei crediti contestati, essendo anch’essi certamente interessati all’esito del giudizio di omologa, sotto il profilo del trattamento loro riservato dalla proposta in caso di accertamento della sussistenza dei crediti vantati; l’opposizione dei creditori, infatti, non è limitata alla contestazione della convenienza della proposta, ex art. 180 co. 3 l. fall. e consentita solo ai creditori appartenenti ad una classe dissenziente ovvero, in caso di mancata formazione delle classi, che rappresentino, da soli o uniti ad altri oppositori dissenzienti, almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto, ma può estendersi alla verifica della regolarità della procedura, fermo restando che a tale verifica, non circoscritta al mero riscontro del calcolo delle maggioranze ma estesa al controllo della legittimità formale e sostanziale dell’intera procedura concordataria, il Tribunale deve procedere d’ufficio in ogni caso, anche in assenza di opposizioni, non essendo consentito alla maggioranza dei creditori di convalidare violazioni di legge (cfr., *ex multis*, Cass. 14447/2014); entrambi i creditori oppositori, quindi, sono legittimati a contraddire in ordine alla



regolarità della procedura, essendo interessati all'esito della stessa ed avendo espresso la propria contrarietà;

rilevato che:

- EDEN srl si è ritualmente costituita, chiedendo l'omologa del concordato ed evidenziando: il voto favorevole del 76,15% dei creditori legittimati al voto e la maggioranza di voti favorevoli in quattro cinque delle classi formate (nell'unica classe con voto sfavorevole, lo stesso è stato espresso dall'opponente Ispettorato Territoriale del Lavoro); la convenienza del piano concordatario, grazie alla conservazione del complesso aziendale, avuto riguardo al suo avviamento ed alle attività in continuità previste; di non aver evaso alcuna imposta, avendo applicato il regime IVA dello *split payment* (IVA al 10%, versata dalla Prefettura direttamente all'Erario) sulle attività di ricezione migranti, secondo il disposto delle circolari dell'Agenzia delle Entrate sul punto vigenti *ratione temporis*, con conseguente maturazione di un credito Iva poi portato in compensazione sulle successive operazioni di acquisto; l'intervenuto mutamento di regime, a far data dalla circolare di Agenzia delle Entrate n. 74/E del 27/9/2018, con previsione di esenzione asseritamente retroattiva dell'Iva per le suddette operazioni, con la conseguente emissione di note di credito per gli importi corrispondenti a quelli per i quali sono stati emessi avvisi di accertamento, poi impugnati in Commissione Tributaria; l'avvenuto annullamento, da parte della CTP, degli avvisi di accertamento IVA per le annualità 2015/2017; l'intervenuta sottoscrizione di accordo transattivo con Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno e Prefettura di Campobasso, autorizzato dal Tribunale e sottoscritto dall'Avvocato Distrettuale dello Stato *pro tempore*, avente ad oggetto la regolamentazione del regime IVA, nel senso di prevedere l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA a far data dal 17.9.2018 (data di comunicazione del nuovo regime tributario), ferma l'applicazione (e la detraibilità) dell'IVA per il periodo pregresso, in ragione del mutamento di orientamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in corso d'opera; l'intervenuta notifica di ulteriori avvisi di accertamento in tempo successivo alla sottoscrizione della predetta transazione; quanto all'opposizione svolta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha evidenziato che il credito è stato riconosciuto per il maggiore importo precisato da Agenzia delle Entrate Riscossione (euro 29.850,43), importo per il quale si è votato, con conseguente ammissione dello stesso nell'importo come precisato, sebbene degradato al chirografo e nei limiti della falcidia concordataria (al 43% prevista per i creditori chirografari non strategici);
- Agenzia delle Entrate (creditore dissenziente) richiama in primo luogo la propria precisazione del credito per euro 1.536.515,58 e contesta il piano e i conteggi del Commissario giudiziale nella parte in cui risulta essere stata collocata tra i creditori privilegiati con privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. per euro 569.161,45 e tra i creditori privilegiati dilazionati (classe 4)



per l'importo di euro 31.472,00, lamentando che non sarebbero stati considerati i crediti sopravvenuti nelle more della procedura e che non sarebbe stato prudenzialmente appostato in bilancio un idoneo fondo rischi ovvero accantonamento, se non nei limiti della minore ed insufficiente somma pari ad euro 32.760,00, di tal che il debito tributario da riconoscersi in sede di concordato dovrebbe essere quello risultante dalle pronunce definitive dei relativi giudizi contenziosi – pur sempre con la falcidia concordataria - ; ha rappresentato, pertanto, la necessità di un'integrazione del piano concordatario, al fine di consentire il voto in ragione delle percentuali da riconoscersi secondo i crediti correttamente individuati; ha altresì evidenziato, quanto all'accordo transattivo, la non vincolatività ed opponibilità dello stesso, non essendo stato sottoscritto da alcun rappresentante legale dell'Agenzia delle Entrate ed essendo l'attività di assistenza necessaria resa in sede conciliativa dall'Avvocatura dello Stato finalizzata alla mera emissione di un parere di congruità della transazione;

- l'Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia (creditore dissenziente) contesta l'ammissione del proprio credito in misura ridotta rispetto all'ammontare precisato, in ragione della natura di sanzioni amministrative di buona parte del credito, con conseguente non disponibilità dello stesso;

ritenuto necessario ricostruire la vicenda occorsa nei termini che seguono:

- EDEN srl svolgeva, tra l'altro, attività di ricezione migranti, sulla base di convenzione stipulata con la Prefettura di Campobasso, per il corrispettivo di euro 33,80 oltre IVA *pro capite e pro die*;
- EDEN srl ha applicato, il regime di IVA previsto dal sistema dello *split payment*, con successiva maturazione di IVA a credito portata in compensazione sull'IVA a debito maturata sugli acquisti successivi;
- con nota prot. 7209 del 17-09-2018, la Prefettura di Campobasso, sulla base di un parere reso dall'ufficio di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito una diversa rilevanza fiscale ai fini IVA al servizio reso, ritenuto esente dall'imposta ai sensi dell'art. 10, n. 21, del D.P.R. 633/72, così da applicarsi, a far data dal 15-02-2018, alla fattispecie concreta di emissione delle fatture nei confronti della predetta Amministrazione;
- con successiva nota prot. 73749 del 24-09-2018, detta Amministrazione, ha richiesto l'emissione di specifiche note di credito relative alle fatture emesse per i mesi da febbraio a tutto luglio 2018;
- la vertenza è stata definita con sentenza della CTP, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso presentato da EDEN (annullamento, dunque, degli avvisi);
- con nota n. 20856 del 22-03-2019, la Prefettura di Campobasso, ha reiterato identica richiesta recante obbligo di emissione delle relative note di credito;
- è seguita nuova impugnazione da parte di EDEN srl, parimenti accolta in primo grado;



- tra EDEN srl e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, entrambi parti del contenzioso tributario, sono intercorse trattative per il bonario componimento, culminate nella sottoscrizione dell'atto di conciliazione in questa sede contestato;

ritenuto che:

- la contestazione del credito sarebbe sufficiente per giustificare la mancata ammissione nell'elenco dei creditori, ad una con l'indicazione specifica del rispettivo credito: ebbene, purtuttavia ciò non è stato, in quanto i crediti delle parti oppponenti sono stati correttamente inseriti nell'elenco nominativo di creditori e crediti e poi puntualmente riscontrati dal Commissario giudiziale; ed invero, quanto al credito dell'Ispettorato, questo è stato ammesso nel maggior importo precisato dall'Agente della riscossione di tal che, come dalla stessa Avvocatura affermato, è stato ammesso al voto per la percentuale corrispondente, ma pur sempre secondo il grado riconosciuto (chirografo) e nei limiti della falcidia concordataria, con la conseguenza per cui l'opposizione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro si rivela totalmente infondata e deve essere respinta, con condanna alle spese di lite come in dispositivo;
- quanto alle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, le questioni problematiche devono essere esaminate nei seguenti termini:
 - a) risulta agli atti istanza del 22.6.2022 con la quale EDEN srl ha chiesto autorizzazione alla sottoscrizione di atto di conciliazione, fondato sull'intervenuto accordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la definizione stragiudiziale del contenzioso relativo al regime IVA applicabile, alla quale ha fatto seguito approfondita analisi da parte del Commissario giudiziale, il quale ha avuto modo di evidenziare quanto segue: *"- in particolare, la convivenza di differenti regimi IVA, ovvero, di imponibilità ed esenzione prescrive, in capo all'odierna RICORRENTE, ai sensi degli artt. 19, comma 5 e 19-bis del DPR 633/72 applicabili nel testo ratione temporis, l'adozione di un particolare meccanismo c.d. "pro-rata IVA", il quale, brevemente, sulla base di un principio di correlazione tra operazioni attive imponibile ed esenti, definisce soltanto in percentuale l'ammontare IVA detraibile sugli acquisti nella liquidazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 del DPR 633/72 o, dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto; - facendo applicazione delle coordinate sopra esposte, l'emissione delle note di variazione dell'IVA in esenzione come descritto in narrativa, somme peraltro non ripetibili in quanto il sistema di riscossione è soggetto all'applicazione dello split payment, comporta, a carico della RICORRENTE, l'obbligo di correlare detto imponibile alla pregressa condotta contabile e dichiarativa, tanto da dover rettificare la detrazione iva corrisposta sul monte acquisti degli anni precedenti; - l'emersione di passività legate all'esito del contenzioso, ancor più in un ipotesi di soccombenza, allo stato degli atti è disvelabile, sulla base delle evidenze contabili societarie, mediante una stima condotta con apprezzabile grado di vicinanza alle medesime, come nel caso di specie operata dalla stessa RICORRENTE e salvo imprevisti, pari a Euro*



1.271.515,00; diversamente, l'accordo conciliativo, tanto più evidente negli scritti difensivi, sottrae essa società RICORRENTE all'alea del contenzioso tributario ancora in itinere e limita, a sole due annualità, le partite debitorie da esso rivenienti, "salvo ulteriori conteggi", pari a "Euro 111.058,00, indebitamente compensato nell'anno 2018, e di un ulteriore debito pari a Euro 47.743,00 per l'anno 2019, in luogo di un credito di € 126.331,00"; è interesse della RICORRENTE, pertanto, addivenire ad una soluzione extragiudiziale non solo al fine di limitare quanto più possibile l'alea della propria proposta concordataria da sottoporre successivamente all'approvazione dei creditori ma, di rendere la procedura e la soddisfazione dei creditori, le più agevoli e spedite possibili nella predisposizione del redigendo piano;

è interesse, altresì, degli organi della procedura di concordato preventivo, anche in questo particolare ambito, tutelare a pieno le garanzie della massa dei creditori e, del ceto creditorio più debole, costituito non solo dai creditori chirografari sui quali ricadrebbe maggiormente l'effetto riflesso a cascata di un'esazione coattiva per l'intero, specie se già impiantata l'impalcatura giuridica del piano concordatario, ma anche da coloro che vantano un privilegio di grado deteriore o una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli dell'amministrazione finanziaria, atteso il trattamento riservato al credito tributario in parola assistito da una causa legittima di prelazione; in una visione d'insieme e nella sola eventualità in cui dall'atto autorizzato dovessero derivare oneri assistiti dal regime della prededuzione, sarà cura della RICORRENTE neutralizzarne gli effetti, al fine di assicurare alla classe dei creditori di rango superiore un trattamento complessivo non deteriore; la definizione bonaria dell'odierna vertenza nei termini di cui sopra, pertanto, sembra contemperare alla meglio le esigenze di tutti i soggetti interessati; Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto commissario giudiziale ESPRIME parere favorevole alla chiesta autorizzazione";

- b) con provvedimento del 23.7.2020 il Giudice delegato ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo transattivo, sul presupposto della piena condivisione delle osservazioni rese dal Commissario giudiziale;
- c) a seguito della predetta autorizzazione, l'atto transattivo in commento è stato sottoscritto da EDEN srl, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Molise, Ministero dell'Interno e Prefettura di Campobasso, amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, atto del quale si riportano i principali punti salienti ai fini che occupano: "Art. 2. Le parti hanno concordemente stabilito di far decorrere dal 17/09/2018 (ovvero dalla data di comunicazione dalla Prefettura di Campobasso all'Eden s.r.l. del nuovo regime tributario) la disciplina fiscale di esenzione dell'IVA da applicare sui servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per i Migranti, facendo salvo l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese dalla società nel periodo pregresso oggetto di contestazione nel giudizio de quo, ciò in considerazione dei diversi pareri nel tempo intervenuti sull'argomento da parte di talune Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate. L'Eden s.r.l. dichiara di rinunciare alle spese legali liquidate con la sentenza n. 388/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso";



- d) di conseguenza, la pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate è stata quantificata in euro 567.264,46, con riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.;
- e) l'atto transattivo contestato, pertanto, è stato regolarmente autorizzato dal Tribunale e sul contenuto dello stesso si fonda la proposta concordataria nella sua interezza: è evidente che, in mancanza, la parte proponente avrebbe potuto determinarsi in altro senso, posto che ha fondato l'intero piano e proposta proprio sulla quantificazione del debito nei confronti dell'Erario così come risultante dall'intervenuto accordo;
- f) d'altra parte, pur senza entrare nel merito dell'atto di conciliazione autorizzato - non rientrando ciò nell'ambito della cognizione del Tribunale fallimentare - , quest'ultimo si rivela di estremo buon senso e buona fede, posto che la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito sul regime IVA applicabile alle attività del tipo di quelle svolte da EDEN, è sopravvenuta alle attività in commento, di tal che la relativa pretesa di recupero retroattivo dell'IVA già portata in detrazione si rivela poco realistica, oltre che ingiustamente punitiva rispetto ad attività che, quantomeno fino alla sua comunicazione da parte delle Amministrazioni competenti, sono state svolte secondo il regime correttamente individuato ed applicato;
- g) non da ultimo, appare opportuno evidenziare come la parte opponente si limiti ad eccepire la non vincolatività e non opponibilità dell'atto transattivo (dalla stessa sottoscritto) nel presente giudizio di omologa, ma non risulta che abbia provveduto ad impugnare detto atto nelle competenti sedi (che non sta certo al Tribunale fallimentare individuare, non potendo ritenere che rientri nella cognizione di detto Collegio la valutazione nel merito, dunque anche quanto alla validità, dell'atto di conciliazione contestato);
- h) nel contesto descritto, allora, non si comprendono le ragioni dell'opposizione spiegata dall'Agenzia delle Entrate in ragione della circostanza per cui quest'ultima ha dapprima provveduto alla sottoscrizione di accordo transattivo nei termini su riportati e poi, successivamente, ha insistito nell'originaria pretesa tributaria sconfessando del tutto l'intervenuta conciliazione, sul presupposto della mancanza di vincolatività dell'accordo in ragione della mancata sottoscrizione da parte di un funzionario dell'Amministrazione a tale scopo delegato, a fronte dell'attività di mera consulenza resa dall'Avvocatura dello Stato; ebbene, se è vero, come sostiene l'Avvocatura, che la propria attività di assistenza stragiudiziale consista unicamente nella redazione di pareri, non si comprende il senso dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo in atti, posto che detta sottoscrizione, da un lato, presuppone necessariamente l'avvenuta interlocuzione con l'Amministrazione in quella sede rappresentata e, dall'altro, non risulta agli atti alcun parere che, quantomeno, ove contrario, di certo non avrebbe condotto alla sottoscrizione dell'accordo; ed ancora, prive di pregio si rivelano le censure relative alla mera disposizione della lite, non anche del diritto ad essa sottostante, posto che l'attività stragiudiziale in commento si è temporalmente collocata proprio tra i due gradi di giudizio della giurisdizione tributaria, al fine di risolvere



la vertenza pendente – in disparte ogni considerazione in ordine all’aver dapprima firmato un accordo transattivo e poi interposto appello avverso la sentenza che rientrava comunque nella lite transatta - ; alla luce di quanto sopra, non si vede come poter considerare come non vincolante detto accordo, autorizzato dal Tribunale e sottoscritto anche per conto dell’Agenzia delle Entrate odierna opponente;

- i) da ultimo, se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 15414/2018) la disposizione recata dall’art. 90 D.P.R. n. 602/1973 deve essere interpretata nel senso che, in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180, il Tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili, ai fini di disporre i relativi accantonamenti e che diversamente, *“in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all’articolo 90 il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al Tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità”*, è anche vero che non si vede come si possano considerare come contestati i crediti che siano stati già oggetto dell’accordo transattivo sopra ampiamente esaminato;

alla luce di quanto sopra esposto, dunque, anche l’opposizione di Agenzia delle Entrate deve essere respinta, con condanna alle spese di lite.

Richiamata integralmente la relazione del Commissario giudiziale, nella quale ha espresso il proprio parere favorevole all’omologa del concordato in epigrafe, sul presupposto della condivisibilità della quantificazione del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (per euro 569.161,45, in base al suddetto accordo, del quale ampiamente si è detto), nonchè dell’adeguatezza non solo delle attività previste in continuità, ma anche della copertura necessaria per il fabbisogno concordatario (dato dal fondo rischi attualmente pari ad euro 359.088,17, alla data della relazione del 20.12.2021); ciò con l’ulteriore previsione per cui, nella più favorevole previsione di realizzo delle attività in continuità, le stesse potrebbero consentire la copertura anche del maggiore credito eventualmente accertato in sede giudiziale in favore dell’Erario – opzione, questa, tuttavia, dal Commissario non ritenuta - .

Sulla nomina del Liquidatore giudiziale, anche in ragione della previsione di copertura delle spese per il relativo compenso, ritiene il Collegio di dover pronunciare in senso positivo, ritenendo opportuno che le attività di liquidazione siano affidate ad un organo della procedura, da individuarsi in professionista di comprovata esperienza, posto che la continuità aziendale non impedisce e non si rivela incompatibile con la nomina in commento.

In conclusione, atteso che la proposta di concordato preventivo, munita del parere favorevole del Commissario giudiziale, ha riportato il voto favorevole della maggioranza di creditori aventi diritto al voto, nella maggioranza delle classi,

PQM



Il Tribunale, così provvede:

- rigetta tutte le opposizioni;
- omologa il concordato preventivo proposto da EDEN srl con istanza depositata il 30.3.2020 successivamente integrata il 6.1.2021 alle condizioni di cui al piano e riportate nel dettaglio in parte motiva;
- nomina Liquidatore la dott.ssa Lucia Morgillo;
- nomina componenti del Comitato dei Creditori Fontanafredda s.r.l. (creditore classe 1), COLIM s.c.r.l. (creditore classe 2), Banca Popolare delle Province Molisane (creditore classe 5);
- dispone che la liquidazione dei beni avvenga nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto della tempistica prevista dal piano (60 mesi dall'omologa), sotto la sorveglianza del Commissario giudiziale;
- dispone che il Commissario giudiziale provveda a relazionare sulla continuità aziendale con cadenza semestrale;
- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, come previste dal piano, siano depositate su conto intestato alla procedura e siano distribuibili solo previa autorizzazione del Giudice delegato;
- dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi sullo stato delle attività di liquidazione della procedura, allegando prospetto contabile;
- autorizza il Liquidatore ad accendere nuovo conto corrente bancario ovvero ad utilizzare quello già esistente, con prelievi vincolati all'ordine del Giudice delegato, con obbligo in capo all'Istituto di credito di dare riscontro al Giudice delegato dell'avvenuta esecuzione di tutte le operazioni;
- condanna l'Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia alla rifusione, in favore di EDEN srl, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.374,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovuti;
- condanna Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di EDEN srl, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.783,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovuti;
- manda alla Cancelleria per la pubblicazione ex art. 17 l. fall. e per gli adempimenti di rito.

Decreto immediatamente esecutivo.

Campobasso, 16 agosto 2022

Il giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli

